

**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA (A.N.S.)
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**

INDICE

ART. 1 Oggetto.....Pag. 2

ART. 2 Soggetti idonei a prestare assistenza non sanitaria.....Pag. 2

ART. 3 Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di A.N.S. a titolo oneroso.....Pag. 3

ART. 4 Obblighi posti in capo a Cooperative, Imprese anche IndividualiPag. 3

ART. 5 Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di A.N.S a titolo onerosoPag. 4

ART. 6 Verifiche e controlliPag. 4

ART. 7 Pubblicità soggetti autorizzati all'interno dell'Azienda Ospedaliera di PerugiaPag. 6

ART. 8 Strumenti Identificativi.....Pag. 6

ART. 9 Assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighiPag. 6

ART. 10 Obblighi per il personale dipendentePag. 8

ART. 11 ControversiePag. 8

Allegato n° 1 Domanda di autorizzazione annuale per lo svolgimento di A.N.S. a titolo oneroso .

Allegato n° 2 Modulo Presenze Assistenza non sanitaria – A.N.S .

Allegato n° 3 Informativa per i prestatori di assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi .

Allegato n° 4 Segnalazione di non conformità del Regolamento per l' A.N.S.

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assistenza non sanitaria (di seguito A.N.S.), più comunemente chiamata "badantato", in favore dei ricoverati presso le Strutture Complesse (di seguito SS.CC.) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, (di seguito Azienda).

Per A.N.S. si intende ogni attività di supporto personale, relazionale ed affettivo prestata alla persona ricoverata, al di fuori delle visite quotidiane da parte di congiunti, amici o conoscenti durante i previsti orari di visita.

Tale attività si concretizza in tutte quelle azioni di sostegno, che la persona effettuerebbe da sola o con l'aiuto di un familiare nella vita quotidiana e che non contrastano con le sue condizioni cliniche o con l'organizzazione della struttura.

L'A.N.S. si contraddistingue in tre diverse tipologie:

1. A.N.S. espletata a titolo gratuito da parte di familiari, parenti o persone di fiducia;
2. A.N.S. espletata a titolo oneroso da parte di assistenti familiari/badanti che hanno già in essere un rapporto di lavoro presso il proprio domicilio con il degente e/o la propria famiglia;
3. A.N.S. espletata a titolo oneroso da parte di cooperative e imprese anche individuali.

In relazione all'attività di cui al punto 3, resa sulla base delle tariffe autorizzate e secondo le modalità previste dal Regolamento Aziendale, viene ad instaurarsi un rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e le cooperative, imprese anche individuali dall'altro. Pertanto all'Azienda Ospedaliera di Perugia non può essere attribuita alcuna responsabilità per danni - diretti e indiretti, morali, materiali (danneggiamenti, furti, ecc...) e patrimoniali che possano essere arrecati sia all'Azienda stessa ed ai suoi dipendenti, sia a terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il paziente ed i propri familiari) in conseguenza di fatti illeciti, anche a carattere penale, posti in essere nello svolgimento delle attività A.N.S da parte del personale, a qualsiasi titolo impiegato (dipendenti, collaboratori, soci, ecc.) nell'esecuzione del servizio in contesto.

E' inoltre tassativamente esclusa dall'A.N.S. qualsiasi attività assistenziale di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell'Azienda.

ART. 2

Soggetti idonei a prestare assistenza non sanitaria

Sono autorizzati a prestare l' A.N.S. alle persone ricoverate presso quest'Azienda i seguenti soggetti:

a titolo gratuito:


- familiari,
- parenti,
- persone di fiducia

a titolo oneroso:

- imprese anche individuali che svolgono attività di assistenza/badanti;
- cooperative che svolgono attività di assistenza.

ART. 3

Domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell' A.N.S. a titolo oneroso.



Le cooperative e le imprese anche individuali che intendono proporsi per lo svolgimento dell' A.N.S., devono presentare domanda di autorizzazione annuale indirizzata alla Direzione Generale dell'Azienda (All. n° 1).

La domanda di autorizzazione deve essere ripresentata, pena esclusione dall'elenco dei soggetti autorizzati all'espletamento dell'A.N.S., al termine di ogni anno.

Nella domanda occorre indicare:

- stato giuridico;
- legale rappresentante;
- sede legale;
- recapito postale e telefonico;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione attestante il possesso della Partita Iva e Codice Fiscale;
- idonee polizze assicurative, da allegare, a copertura degli infortuni occorsi nell'espletamento dell'attività in contesto, nonché per la Responsabilità Civile Verso Terzi a tutela dei soggetti assistiti e comunque di persone e beni Aziendali e/o di terzi; (massimale minimo Euro 258.228,44);
- tariffe orarie applicate (diurne e notturne) per l' A.N.S. che può essere erogata esclusivamente a singolo paziente;
- nei casi in cui trattasi di Cooperative e imprese non individuali, l' elenco degli operatori, attestante cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, copia documento d'identità. Sono ammessi a far parte di detto elenco gli operatori con età compresa fra 18 e 67 anni;
- certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell' A.N.S. , da allegare.

ART. 4


Obblighi posti in capo a cooperative, imprese anche individuali

Le cooperative e le imprese anche individuali, dovranno provvedere a proprie cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende utilizzare per l' A.N.S all'interno dell'Azienda, nonché al pieno rispetto delle norme previste dal C.C.N.L. di categoria.

Dovranno inoltre corrispondere ai lavoratori che verranno impiegati nell' A.N.S., le retribuzioni ed i compensi secondo gli specifici accordi contrattuali.

Resta inteso che l'Azienda rimarrà del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra le cooperative e le imprese, anche individuali , da un lato ed il personale dalle stesse dipendente dall'altro, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi di legge a tutela dei lavoratori.

Tutti i soggetti che avranno ottenuto l'autorizzazione ad espletare l' A.N.S. a titolo oneroso presso quest'Azienda , saranno tenuti a partecipare all'evento informativo obbligatorio, organizzato da quest'Azienda, in cui verranno informati sulle procedure e sui comportamenti da osservare durante lo svolgimento dell'A.N.S..



ART. 5

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento dell' A.N.S. a titolo oneroso

In via di prima applicazione del presente Regolamento, la Direzione Medica Ospedaliera (di seguito D.M.O.) valuterà, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nel mese di giugno le domande pervenute entro il giorno quindici del suddetto mese. La decorrenza dell'autorizzazione, di durata annuale, si intende dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 6


Verifiche e controlli

All'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione per l'A.N.S. a titolo oneroso, la D.M.O. provvederà:

- alla verifica del possesso dei requisiti di accesso richiesti;
- al rilascio dei tesserini di riconoscimento ai soggetti autorizzati, da indossare da parte di questi ultimi obbligatoriamente durante l'A.N.S. in cui è riportato: cognome, nome, fotografia e data di fine validità, che saranno di colore rosso per le imprese individuali e giallo per le cooperative e per le imprese non individuali. Il tesserino è personale e non può essere ceduto ad alcuno. In caso di smarrimento è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare denuncia all'autorità Competente e richiederne il duplicato alla Direzione Medica Ospedaliera previo pagamento di Euro 10.00;
- alla stesura dell'elenco dei soggetti autorizzati all'esercizio dell' A.N.S. da trasmettere ai Direttori delle SS.CC. di degenza ed ai Coordinatori del S.I.T.R.O. delle stesse;
- ad eseguire verifiche in itinere circa il mantenimento nel corso dell'anno dei requisiti e delle condizioni di accesso da parte dei soggetti autorizzati, pena l'esclusione dall'elenco in caso di riscontro di non conformità rispetto a quanto dichiarato e prodotto all'atto della presentazione della domanda;
- a svolgere verifiche insieme al personale del S.I.T.R.O. sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati all' A.N.S. delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. La mancata osservanza delle stesse, darà luogo, su decisione motivata del Dirigente Medico di Presidio, alla revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione allo svolgimento dell'A.N.S. E' ammesso il ricorso al Direttore Generale dell'Azienda la cui decisione è insindacabile.

Il Direttore della Struttura Complessa di degenza è chiamato, congiuntamente agli altri soggetti preposti, a vigilare sul rispetto del presente Regolamento ed alla sorveglianza sulla sua applicazione, ivi compresa la segnalazione alla D.M.O. per eventuali inosservanze del presente Regolamento da parte dei soggetti a vario titolo autorizzati all'espletamento dell'A.N.S., anche a seguito di segnalazione da parte del personale medico.

La Direzione del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo ed Ostetrico (di seguito S.I.T.R.O.) provvederà:



- a sovrintendere ed a vigilare, attraverso le P.O. referenti, in collaborazione con la D.M.O. , con controlli periodici sul corretto svolgimento dell' A.N.S. in osservanza del presente Regolamento;

I Coordinatori dell'area Infermieristica/Ostetrica delle strutture di degenza provvederanno a:

- a pubblicare nelle apposite bacheche presenti all'interno della Struttura di degenza, l'elenco dei soggetti autorizzati all'A.N.S. a titolo oneroso inviato dalla D.M.O., al fine di consentirne la consultazione da parte dei degenti e/o loro familiari;
- a controllare all'interno della Struttura di degenza l'osservanza del presente Regolamento da parte dei soggetti a qualunque titolo autorizzati a svolgere l'A.N.S.;
- a predisporre la modulistica prevista di rilevazione giornaliera delle presenze per l'Assistenza non Sanitaria A.N.S. della Struttura (allegato 2). In tale modulo dovranno essere riportate le generalità del paziente e della persona che presta l' A.N.S. ed il relativo rapporto (cooperative, imprese anche individuali, persona di fiducia, familiare, parente, badante con rapporto di lavoro già in essere con il degente) che verrà sottoscritto dal degente o da suo familiare, indicando in quest'ultimo caso il grado di parentela.
- segnalare alle P.O. referenti del S.I.T.R.O. o alla D.M.O. eventuali inosservanze del presente Regolamento da parte dei soggetti a vario titolo autorizzati all'espletamento dell'A.N.S., anche a seguito di segnalazione da parte del Personale infermieristico/ostetrico (allegato n°4)
- ad inviare mensilmente alla D.M.O., i moduli compilati contenente i nominativi dei soggetti che hanno svolto l' A.N.S. presso la propria Struttura di appartenenza;
- il suddetto modulo deve essere conservato in appositi spazi della SS.CC. di degenza, accessibile esclusivamente al personale operante in quella Struttura ed ai soggetti della D.M.O. e del S.I.T.R.O autorizzati.

➤

Il Personale infermieristico/ostetrico delle Strutture di degenza provvederà a :

- eseguire giornalmente la rilevazione dei soggetti che espletano l' A.N.S. mediante il previsto modulo delle presenze di Assistenza non sanitaria - A.N.S. presente in ciascuna Struttura di cui all'allegato n° 2, compilandolo in ogni sua parte che dovrà essere sottoscritto dal degente e/suo familiare o soggetto che presta A.N.S, secondo le modalità descritte nello specifico paragrafo precedente;
- segnalare al Coordinatore e suo sostituto eventuali inosservanze del presente Regolamento da parte dei soggetti a vario titolo autorizzati all'espletamento dell'A.N.S. (allegato n°4)

I Referenti per l'A.N.S. della D.M.O, individuata nella persona della dr.ssa Luisella Pieri e del S.I.T.R.O., individuati nei CPSE Francesco Cistellini e Mria Rita Leandri, provvederanno, a verificare il rispetto del presente Regolamento, mediante ispezioni diurne e notturne, avvalendosi del Personale della Vigilanza. Le ispezioni dovranno avere cadenza mensile e a conclusione di ciascuna delle stesse, verrà redatto il relativo verbale.

Il suddetto personale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza è abilitato, in qualità di incaricato di pubblico servizio e/o pubblico ufficiale, a verificare la corrispondenza fra identità personale e cartellino di riconoscimento indossato dal soggetto che svolge l'A.N.S.

L'attività di verifica e controllo si adempie, inoltre, attraverso la raccolta di eventuali esposti di degenti e/o familiari e dall'analisi dei moduli presenze "Assistenza Non Sanitaria" presenti presso le SS.CC.

Il controllo relativo al rapporto economico tra le parti (degente o familiare e soggetti autorizzati all'A.N.S. a titolo oneroso) e gli accertamenti sugli adempimenti fiscali, previdenziali o quanto altro disciplinati da Leggi dello Stato, non rientrano nei suddetti compiti di vigilanza.

ART. 7

Pubblicità dei soggetti autorizzati all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Perugia

In ogni Struttura di degenza verrà affisso e messo a disposizione dei degenti e dei familiari l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell' A.N.S. a titolo oneroso e le rispettive tariffe applicate, aggiornato annualmente. Tale elenco verrà pubblicato sul sito aziendale e presso la portineria centrale dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.

I degenti e/o i familiari, nell'ottica della libera scelta, potranno consultare il suddetto elenco, qualora intendano avvalersi dell' A.N.S. a titolo oneroso. Il contatto diretto con la persona individuata per prestare A.N.S. è totalmente privato e pertanto a carico del paziente e/o familiare dallo stesso delegato. L'elenco dei soggetti autorizzati all' A.N.S. a titolo oneroso predisposto dal D.M.O., è l'unica forma di pubblicità consentita all'interno delle SS.CC.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di divulgazione dei servizi offerti tramite la distribuzione di opuscoli, locandine o quant'altro su qualsiasi superficie delle Strutture di degenza e/o degli spazi comuni dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.

E' fatto altresì divieto l'utilizzo, sotto qualsiasi forma, della denominazione dell'Azienda per fini pubblicitari da parte delle cooperative e delle imprese individuali e non.

ART. 8

Strumenti identificativi

Gli operatori delle cooperative e delle imprese anche individuali, durante l'A.N.S. sono tenuti ad indossare un camice di colore beige ed esporre il tesserino identificativo rilasciato dalla D.M.O. recante: il logo dell'Azienda, nome e cognome, fotografia dell'operatore e data di fine validità. I cartellini saranno di colore giallo per le cooperative e imprese non individuali e rosso per le imprese individuali.

ART. 9

Assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi

Sono escluse dall'A.N.S. le funzioni assistenziali di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Le persone autorizzate che svolgono A.N.S., sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, sono obbligate a rispettare le norme e le disposizioni interne che ne regolamentano la permanenza all'interno delle Strutture dell' Azienda Ospedaliera di Perugia ed in particolare:

- non ostacolare con la propria presenza il regolare svolgimento delle attività sanitarie;


- improntare i rapporti interpersonali sia con i degenti e loro congiunti, nonché con tutto il personale dell'Azienda, a cortesia ed educazione ed al rispetto delle disposizioni impartite in relazione al ruolo istituzionale ricoperto;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza delle SS.CC.;
- non somministrare alimenti e/o bevande e non svolgere altre attività assistenziali senza preventiva autorizzazione del personale sanitario;
- introdurre nella stanza di degenza brande pieghevoli o poltrone sdraio solo nelle ore notturne che andranno comunque rimosse entro le ore 6,00;
- non utilizzare letti liberi eventualmente presenti e carrozzine;
- permanere solo ed esclusivamente nella stanza della persona assistita e non accedere a stanze diverse da quella in cui svolge l'A.N.S.;
- uscire dalla stanza ed attendere nella sala d'attesa su disposizione impartita del personale sanitario;
- non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti personali al suo interno e/o nei bagni;
- tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degente assistito e non diffondere informazioni eventualmnte apprese durante la permanenza presso la Struttura (D.lgs. n.196/2003).
- non farsi sostituire da personale non autorizzato durante l'A.N.S.;

In aggiunta a ciò, gli operatori che prestano l' A.N.S. a titolo oneroso dovranno:

- indossare un proprio camice protettivo di colore beige;
- esporre in maniera visibile il cartellino identificativo rilasciato dalla D.M.O.
- non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa stanza di degenza ;
- non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni da parte di familiari, parenti, persone di fiducia e assistenti familiari/badanti comporta la revoca dell'autorizzazione alla permanenza all'interno della Struttura.

Nel caso in cui l'inosservanza e/o la violazione del presente Regolamento venga posta in essere da parte di cooperative e imprese anche individuali e loro dipendenti, comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'espletamento dell'A.N.S presso quest'Azienda, per un periodo di anni due e la contestuale cancellazione dall'elenco aziendale.



ART. 10

Obblighi per il personale dipendente

Al Personale dipendente, a quello convenzionato e a quello in formazione è fatto divieto assoluto di interferire nel rapporto di esclusiva natura privatistica che intercorre tra il degente e/o i suoi familiari e i soggetti che svolgono l'A.N.S. a titolo oneroso. Il suddetto personale non può fornire indicazioni per la scelta dei soggetti, né effettuare opera di intermediazione. Eventuali violazioni saranno sanzionate ai sensi di quanto previsto dalla rispettiva normativa disciplinare vigente (Comparto e Dirigenza), nonché, in tutti i casi in cui ne ricorrano gli estremi, inoltrando apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Il personale sanitario dipendente dell'Azienda non può richiedere a coloro che svolgono l' A.N.S. di assolvere alle attività di propria competenza.

ART. 11

Controversie

Eventuali controversie saranno risolte bonariamente fra le parti, perdurando nei motivi, sarà competente il Foro di Perugia.